



COMUNE DI CAGNO
Provincia di COMO

Piazza Italia, 1 22070 Cagno (CO) Tel. 031/806050 – Fax 031/807288

Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati
Periodo 01/03/2017 – 28/02/2022

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE:

CAPO I - OGGETTO DELL' APPALTO

- Art. 1 – Assunzione ed Esercizio dei Servizi
- Art. 2 – Servizi Conferiti in Appalto
- Art. 3 – Trasporto dei Rifiuti
- Art. 4 – Obiettivi Minimi da Raggiungere
- Art. 5 – Carattere dei Servizi – Carta dei Servizi
- Art. 6 – Modifiche dei Servizi
- Art. 7 – Durata dell'Appalto
- Art. 8 – Corrispettivo dell'Appalto. Smaltimento
- Art. 9 – Pagamento del Corrispettivo
- Art. 10 – Raccolte Separate
- Art. 11 – Revisione Prezzi
- Art. 12 - Organico
- Art. 13 – Osservanza delle Norme in Materia di Lavoro
- Art. 14 – Documenti di Valutazione del Rischio
- Art. 15 - Requisiti
- Art. 16 – Mezzi ed Attrezzature
- Art. 17 - Cauzione
- Art. 18 – Copertura Assicurativa per Danni
- Art. 19 - Subappalto. Cessione del Contratto

CAPO II - VIGILANZA E CONTROLLO

- Art. 20 – Direzione e Controllo
- Art. 21 - Penali
- Art. 22 – Clausola Risolutiva Espressa
- Art. 23 – Risoluzione del Contratto
- Art. 24 – Eccezione di Inadempimento
- Art. 25 – Novazione Soggettiva. Recesso
- Art. 26 – Esecuzione d'Ufficio

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 27 - Controversie
- Art. 28 – Altri Obblighi dell'Appaltatore
- Art. 29 – Proprietà dei Rifiuti
- Art. 30 – Tributi e/o Tariffe Inerenti i Servizi
- Art. 31 - Spese
- Art. 32 – Tutela dei Dati Personali

CAPO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

- Art. 33 – Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta
- Art. 34 - Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta. Frazione Umida dei rifiuti Solidi Urbani
- Art. 35 - Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta. Frazione Secca dei Rifiuti Solidi Urbani
- Art. 36 - Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta. Carta, Cartone e tetrapak
- Art. 37 - Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta. Imballaggi in Plastica (multimateriale)
- Art. 38 - Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta. Imballaggi in Vetro
- Art. 39 – Modalità di Espletamento del Servizio Presso il Centro per la Raccolta Differenziata
- Art. 40 – Modalità di Espletamento del servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Ingombranti
- Art. 41 – Modalità di Espletamento del Servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata Carta, Cartone e tetrapak,
- Art. 42 - Modalità di Espletamento del servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Biodegradabili e Comportabili
- Art. 43 - Modalità di Espletamento del servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata di Ferro e Metalli
- Art. 44 - Modalità di Espletamento del servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata di Legno
- Art. 45 - Modalità di Espletamento del servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata della Plastica (multimateriale)
- Art. 46 - Modalità di Espletamento del servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata di Vetro
- Art. 47 - Modalità di Espletamento del servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata degli inerti
- Art. 48 – Modalità di Espletamento del servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata di frigoriferi, Televisori, Apparecchiature Elettroniche, Lampade a Scarica, Lavatrici e Lavastoviglie
- Art. 49 – Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Depositati nei Contenitori Diversificati. Raccolta Separata Pile Esauste
- Art. 50 – Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Depositati nei Contenitori Diversificati. Raccolta Separata Medicinali Inutilizzati e Scaduti
- Art. 51 – Spazzamento Strade Comunali
- Art. 52 – Controllo del Centro di Raccolta
- Art. 53 – Campagna Informativa di Educazione Ecologica
- Art. 54 – Clausola Finale

CAPO I - OGGETTO DELL' APPALTO

Articolo 1 – Assunzione ed Esercizio dei Servizi

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento in appalto nel territorio del Comune di Cagno (CO), dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definiti e classificati dal secondo comma dell'articolo 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, nonché le prestazioni di servizi accessori meglio specificati al successivo articolo 2. I servizi di cui al presente capitolato sono assunti con diritto di privativa ai sensi dell'articolo 198 del citato decreto legislativo.

2. Il comune di Cagno ha un'estensione di 3.52 kmq., e una rete stradale lunga circa km. 12.185, così come indicato nell'allegato "A" al presente capitolato.

3. Il servizio è contabilizzato a misura. L'elenco prezzi allegato "B" al presente capitolato indica i singoli prezzi unitari di tutte le prestazioni e le rispettive quantità, ciascuna di esse misurata secondo l'unità rispettivamente indicata nell'allegato "B" e ricavate dai servizi svolti nel 2015. L'indicazione del prezzo del servizio e della loro quantità, si riferisce alle prestazioni oggetto del servizio riportate all'articolo 2. Ad ogni conseguente effetto, sono definiti "prezzi contrattuali" quelli derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta unico, formulato dal soggetto aggiudicatario quale "OFFERTA ECONOMICA" nell'ambito della procedura di gara da espletarsi con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo per l'affidamento dell'appalto di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e di spazzamento delle strade. E' fatto salvo quanto indicato all'articolo 11 del presente capitolato, in materia di revisione prezzi. All'appaltatore è corrisposto, quale corrispettivo per ogni servizio reso, il prodotto tra il rispettivo prezzo contrattuale e le quantità di ogni servizio effettivamente rese, calcolate con l'unità di misura rispettivamente indicata per ogni servizio.

4. L'esatta quantificazione dei prezzi riportati sull'elenco allegato "B" deriva dall'analisi di ognuno di essi, effettuata sulla base della situazione esistente al momento della redazione del presente capitolato, utilizzando i dati del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per quanto concerne il *costo orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali*.

5. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/08, stimati in € 12.194,65, sono quelli derivanti dall'attuazione delle misure previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza, che dovranno essere presi in considerazione nel documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario. I costi della sicurezza che hanno un'incidenza del 2% sull'importo complessivo dell'appalto, non saranno assoggettati al ribasso d'asta e saranno remunerati con i prezzi contrattuali determinati conformemente al comma terzo del presente articolo.

6. L'elencazione dei servizi riportata all'articolo 2 obbliga l'appaltatore a darvi corso, applicando i prezzi contrattuali come definiti dal comma terzo del presente articolo. Il loro mancato esercizio può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, rendendoli incompatibili col mutato assetto normativo o, laddove si tratti di servizio non obbligatorio per legge, su espressa richiesta della stazione appaltante.

7. Unico elemento vincolante per le parti è costituito dai singoli prezzi contrattuali, come definiti dal comma terzo del presente articolo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 11 del presente capitolato in materia di revisione prezzi.

8. L'importo presunto del servizio, calcolato applicando ai servizi indicati all'articolo 2, commi primo e secondo del presente capitolato, i relativi prezzi per le rispettive quantità, riportati entrambi nell'allegato "B", è fissato in €. 609.732,50 compreso oneri della sicurezza, come di seguito indicato:

- importo soggetto a ribasso d'asta	€ 597.537,85
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.194,65
Importo totale dell'appalto:	€ 609.732,50

L'importo di aggiudicazione, non avente valore vincolante per le parti se non per i prezzi contrattuali che lo compongono, definiti al comma terzo del presente articolo, è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso d'asta unico formulato dall'aggiudicatario sull'importo presunto del servizio.

9. Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione del servizio si fa rinvio al bando di gara ed al relativo disciplinare, nonché ai relativi allegati.

10. Il soggetto aggiudicatario della relativa procedura di gara (di seguito definito "appaltatore") è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto e della carta dei servizi indicata all'articolo 5. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Articolo 2 – Servizi Conferiti in Appalto

1. I servizi conferiti in appalto all'aggiudicatario riguardano la raccolta ed il trasporto presso impianti di smaltimento e/o trattamento individuati conformemente all'articolo 8, dei rifiuti urbani provenienti dagli insediamenti civili e dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione nel territorio comunale. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/06, i rifiuti assimilati sono definiti come tali negli atti amministrativi comunali sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I servizi oggetto dell'appalto sono ricapitolati in elenco nell'allegato "C" al presente capitolato.

2. In dettaglio, i servizi risultano così definiti:

a) servizio di raccolta a domicilio in forma differenziata e trasporto presso appositi impianti di trattamento, individuati conformemente all'articolo 8, delle seguenti tipologie di rifiuto:

- a.1) frazione umida dei rifiuti solidi urbani;
- a.2) frazione secca dei rifiuti solidi urbani;
- a.3) carta, cartone e tetrapak;
- a.4) imballaggi in plastica (multimateriale);
- a.5) imballaggi in vetro;

b) servizio di raccolta e trasporto presso impianti di smaltimento e/o trattamento, individuati conformemente all'articolo 8, delle varie tipologie di rifiuti indicate agli articoli da 39 a 48 del presente capitolato, conferiti direttamente dagli utenti presso il Centro di Raccolta di Via San Giorgio, provenienti dagli insediamenti civili e/o dalle attività ad essi assimilati ed il trasporto presso appositi impianti di trattamento (es. rifiuti solidi urbani).

ingombranti, carta e cartone, materiale compostabile derivante da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, ferro/metallo, legno, plastica, vetro, inerti, ecc...);

c) servizio di raccolta e trasporto presso impianti di smaltimento e/o trattamento, individuati conformemente all'articolo 8, dei rifiuti assimilati agli urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione;

d) servizio di raccolta e trasporto agli impianti di smaltimento finale, individuati conformemente all'articolo 8, di pile e farmaci scaduti conferiti direttamente dagli utenti nei contenitori posizionati sul territorio;

e) spazzamento meccanico delle strade comunali del centro urbano e delle località nel territorio comunale con trasporto agli impianti di smaltimento finale, individuati conformemente all'articolo 8, del materiale raccolto.

f) campagna informativa di educazione ecologica.

g) controllo del Centro di Raccolta di Via San Giorgio. Trova applicazione a tale servizio il disposto del presente articolo, secondo comma lettera b).

3. Con riferimento ai servizi svolti sul territorio, l'appaltatore deve comunicare al comune entro l'ultimo giorno non festivo del mese successivo, i dati riepilogativi relativi ai quantitativi mensili delle singole frazioni di rifiuti raccolti nel mese precedente. A supporto di tali dati deve essere presentata copia delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di consegna e/o altro documento equivalente, che attesti quantità e destinazione dei rifiuti raccolti.

4. I corrispettivi resi, definiti conformemente a quanto indicato all'articolo 1, comma terzo, ultimo periodo del presente capitolato, compensano in maniera esaustiva la corretta e completa esecuzione della prestazione cui il servizio è riferito. Fatte salve le clausole di revisione prezzi indicate all'articolo 11 e 23 sesto comma del presente capitolato, e quanto previsto in tema di smaltimento dall'articolo 8, all'appaltatore non è consentito reclamare nuovi e diversi compensi, attribuibili ad alcunché.

5. Nel corrispettivo per il servizio reso, così come definito dall'articolo 1, comma terzo, ultimo periodo del presente capitolato è compresa la quota relativa al trasporto della frazione umida e secca dei rifiuti solidi urbani in un qualsiasi impianto autorizzato scelto con le modalità di cui all'articolo 8.

6. I servizi devono essere eseguiti per una popolazione servita di 2.063 abitanti e circa 50 utenze non domestiche (dato aggiornato al 31.12. 2015), oltre la quota di popolazione fluttuante.

7. A titolo puramente informativo si riassumono le quantità raccolte nel territorio della stazione appaltante nell'anno 2015:

	DESCRIZIONE	Unità di Misura	QUANTITA'
1	Umido domestico (CER 200108)	kg.	107.140
2	Rifiuto secco indifferenziato (CER 200301)	kg.	210.380
3	Carta e Cartone (CER 200101)	kg.	76.345
4	Plastica e Imballaggi misti (CER 150106)	kg.	55.575
5	Vetro (CER 150107)	kg.	89.130
6	Rifiuti Ingombranti (CER 200307)	kg.	51.270
7	Scarti del giardino (CER 200201)	kg.	176.990
8	Ferro (CER 150104)	kg.	2.040
9	Metallo (CER 200140)	kg.	21.080
10	Legno (CER 200138)	kg.	40.220
11	Pneumatici (CER160103)	kg.	1.300
12	Toner imballaggi misti (CER 150106)	kg.	25
13	Lampade al neon (CER 200121)	kg.	61
14	Oli e grassi esausti da cottura (CER 200125)	kg.	720
15	Oli motore (CER 130208)	kg.	/
16	Frigoriferi (CER 200123)	kg.	1.520
17	Componenti elettroniche (CER 200135)	kg.	4.040
18	Componenti elettronici (CER 200136)	kg.	10.098
19	Vernici liquide (CER 200127)	kg.	950
20	Vernici secche e pitture all' acqua (CER 200128)	kg.	320
21	Accumulatori al piombo (CER 160601)	kg.	1.395
22	Medicinali (CER 200132)	kg.	105
23	Rifiuti della pulizia delle fognature (CER 200306)	kg.	13.140
24	Batterie esauste (CER 200134)	kg.	210
25	Rifiuti misti dell' attività di costruzione e demolizione (CER 170904)	kg.	91.800

Articolo 3 – Trasporto dei Rifiuti

1. I rifiuti provenienti dall'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, del presente capitolato sono trasportati a cura dell'appaltatore ad impianti di smaltimento, recupero, trattamento autorizzati con riferimento a ciascuna categoria di rifiuto e individuati conformemente all'articolo 8.

2. L'individuazione degli impianti indicati al comma precedente è effettuata a cura dell'appaltatore, con le modalità indicate all'articolo 8, quarto comma, previa comunicazione alla stazione appaltante.

Articolo 4 – Obiettivi Minimi da Raggiungere

1. La stazione appaltante, attraverso l'attuazione complessiva dei servizi di cui all'articolo 2, intende raggiungere gli obiettivi minimi di recupero indicati dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26, dal Piano Provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e dal D. Lgs. 3 Aprile 2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le modalità di effettuazione dei servizi devono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti che risulteranno impegnativi per l'appaltatore.

3. I criteri ispiratori della gestione dei servizi devono comunque essere tali da garantire, per tutte le aree pubbliche del territorio comunale, condizioni di pulizia, decoro e tutela igienico ambientale di elevata qualità.

4. I criteri di svolgimento del servizio, oltre che finalizzati a garantire il decoro e la tutela ambientale e paesistica degli abitanti e degli spazi pubblici nel loro complesso, devono curare e limitare al minimo le possibili implicazioni negative per la qualità della vita dei cittadini e degli utenti, in particolare per quanto riguarda la rumorosità, i disturbi al traffico e agli accessi degli edifici.

5. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative convenzionate con la stazione appaltante, possono concorrere all'organizzazione complessiva delle raccolte separate ed al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. In questo ambito l'appaltatore è tenuto alla massima collaborazione possibile.

Articolo 5 – Carattere dei Servizi. Carta dei Servizi.

1. Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'articolo 178, 1° comma, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 205 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si applicano al servizio in appalto le prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni sulla qualità del servizio pubblico locale e della carta dei servizi.

2. Il criterio gestionale del servizio deve in ogni modo essere adeguato alla sua natura di componente essenziale della qualità urbana, con finalità di risultati in termini di efficienza e disponibilità diffusa.

3. L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n. 244, ad emettere, antecedentemente all'avvio del servizio, e tenere aggiornata una "Carta della qualità dei servizi" da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate che deve indicare almeno:

- a) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
- b) le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- c) la procedura per la presentazione dei reclami;
- d) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, appaltatore ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

4. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore è obbligato ad aggiornare la carta dei servizi entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

5. Il servizio in appalto non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore.

6. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella legge 15 Giugno 1990 n° 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria. In questi casi, l'Aggiudicatario deve dare tempestiva comunicazione in forma scritta all'Amministrazione Comunale che si riserva di poter intervenire ove lo ritenga di proprio interesse, in qualsiasi caso deve essere garantito il normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti da case di cura, utenze scolastiche, comunità, mercati grossisti ortofrutticoli pubblici e/o privati definiti nell'allegato "D".

7. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 6 – Modifiche dei Servizi

1. L'appaltatore non può, in alcun caso, apportare modifiche all'esecuzione dei servizi, se non previa formale autorizzazione della stazione appaltante.

2. Le frequenze di raccolta delle varie tipologie di rifiuto sono indicate nella tabella allegato "C" al presente capitolato.

3. Le giornate di effettuazione delle singole prestazioni sono rispettivamente indicate nei relativi articoli di cui al capo IV del presente capitolato secondo il calendario che verrà redatto dall'appaltatore su indicazione della stazione appaltante, come previsto per l'anno 2017 allegato "E".

Articolo 7 – Durata dell'Appalto

1. La durata dell'appalto è fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/03/2017 al 28/02/2022, con possibilità di con possibilità di eventuale ripetizione per un ulteriore anno.

2. Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta dell'appaltatore si protragga al punto di non permettere, avuto riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016, di avviare il servizio nella data indicata al comma precedente, la stazione appaltante stabilisce unilateralmente un nuovo termine iniziale, che comunque non potrà eccedere la data del 01.08.17. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato al comma terzo del presente articolo, la data di termine del servizio indicata al comma precedente non subisce modifiche e l'aggiudicatario non può accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante, imputabile alla riduzione della durata del servizio.

3. Il servizio ha inizio nella data determinata ai sensi del comma precedente anche in pendenza di stipula del contratto.

4. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'appaltatore – previa richiesta formale da parte della stazione appaltante – è obbligato alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante e comunque non oltre mesi 6 (sei). In tale ipotesi nulla in più oltre ai normali canoni di appalto è riconosciuto all'appaltatore.

Articolo 8 – Corrispettivo dell'Appalto. Smaltimento.

1. L'importo a base d'asta, l'importo di aggiudicazione, i prezzi contrattuali, i corrispettivi per i servizi resi, l'elenco prezzi sono elementi definiti esclusivamente con le modalità e con gli effetti rispettivamente indicati all'articolo 1 del presente capitolato.

2. Essendo il contratto da stipulare a misura, per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la stazione appaltante corrisponde all'appaltatore il corrispettivo per i servizi resi, determinato conformemente a quanto indicato all'articolo 1, terzo comma, ultimo periodo del presente capitolato, da pagare in conformità a quanto prescritto dall'articolo 9.

3. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 10 in tema di raccolte differenziate e loro riciclo, l'onere per lo smaltimento, il recupero o il trattamento finale dei rifiuti provenienti dalle prestazioni sopra indicate è escluso dall'appalto in quanto direttamente assolto dalla stazione appaltante, che si

riserva comunque la facoltà di richiedere all'appaltatore l'anticipo dei compensi da corrispondere ai gestori degli impianti a cui sono conferite le singole tipologie di rifiuto. A tal fine l'appaltatore deve stipulare convenzione con i gestori degli impianti e le somme anticipate per conto della stazione appaltante sono rimborsate da questi, in base alle quantità effettivamente smaltite, senza alcuna maggiorazione, a rimessa fattura. La stazione appaltante riconosce soltanto i quantitativi risultanti dalle comunicazioni di cui al comma ottavo del presente articolo.

4. La scelta del sito di conferimento di ogni tipologia di rifiuto è stabilita da parte dell'appaltatore previa comunicazione alla stazione appaltante, da effettuarsi antecedentemente all'inizio del conferimento, almeno dei seguenti dati:

- a) ubicazione del sito di conferimento;
- b) soggetto gestore dello stesso;
- c) tariffe applicate dal gestore del sito per ogni singola frazione di rifiuto.

5. E' fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di esigere che l'appaltatore conferisca singole tipologie di rifiuto presso siti diversi da quelli da esso individuati se, per la stazione appaltante stessa, gli oneri di smaltimento ivi praticati risultano meno onerosi rispetto a quelli in essere presso il sito scelto dall'appaltatore. In tal caso, in conformità a quanto indicato all'articolo 11, comma secondo, è riconosciuta all'appaltatore la revisione del prezzo contrattuale relativo al trasporto della tipologia di rifiuto per la quale ha luogo la modifica del sito di conferimento. L'appaltatore è obbligato ad ottemperare alla richiesta di cui al primo periodo del presente comma, a meno che non giustifichi l'oggettiva impossibilità, indipendente dalla propria volontà, di adempiere tale obbligo.

6. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti, il costo di smaltimento viene adeguato alle eventuali nuove tariffe praticate dal gestore dell'impianto presso cui i rifiuti sono conferiti.

7. L' adeguamento di cui al comma precedente ha effetto dal primo giorno del mese solare successivo alla data di presentazione da parte dell'appaltatore di idonea documentazione ufficiale che riporti l'aumento delle tariffe di smaltimento praticate dall'impianto utilizzato.

8. L'appaltatore ha l'onere di presentare alla stazione appaltante idonea documentazione da cui risultino, distinti per ciascuna tipologia di rifiuto conferita:

- a) l'impianto di conferimento, la sua ubicazione e la modalità di smaltimento utilizzata;
- b) la tipologia del rifiuto conferito, la sua quantità e la data di conferimento;
- c) l'importo corrisposto al gestore dell'impianto;

9. Le certificazioni indicate al comma ottavo devono essere presentate alla stazione appaltante congiuntamente alla fattura commerciale. In caso di loro mancata presentazione, non si dà corso al rimborso dei costi di smaltimento in applicazione dell'articolo 24 del presente capitolato.

Articolo 9 – Pagamento del Corrispettivo

1. I corrispettivi di cui all'articolo 8, nonché il rimborso dell'onere per lo smaltimento dei rifiuti, sono corrisposti dalla stazione appaltante in rate mensili posticipate.

2. I pagamenti hanno luogo a seguito di presentazione da parte dell'appaltatore di fattura fiscale, cui deve essere allegata la documentazione indicata all'articolo 8 comma ottavo, in relazione al rifiuto di cui si chiede il rimborso degli oneri sostenuti a titolo di anticipazione per lo smaltimento.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma sesto, le fatture, intestate alla stazione appaltante sono liquidate a mezzo bonifico bancario entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Articolo 10 – Raccolte Separate

1. I ricavi provenienti dalla vendita dei materiali recuperabili raccolti sul territorio comunale, nonché i contributi che, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, i Consorzi di Filiera erogano a fronte dei costi di raccolta differenziata degli imballaggi in privativa, saranno suddivisi nel rispetto delle seguenti percentuali 70 % a favore della stazione appaltante e 30 % a favore dell'appaltatore.

2. La gestione delle raccolte separate avviene secondo una delle due seguenti alternative, la cui scelta spetta discrezionalmente alla stazione appaltante:

- a) mediante convenzionamento diretto della stazione appaltante con i consorzi di filiera;
- b) mediante delega conferita da parte della stazione appaltante all'appaltatore perché questi si convenzioni per conto della stazione appaltante con i consorzi di filiera. Il convenzionamento deve avvenire a cura dell'appaltatore entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta della stazione appaltante.

3. Nell'ipotesi indicata alla lettera a) del comma secondo del presente articolo, l'appaltatore deve comunicare mensilmente alla stazione appaltante i quantitativi, differenziati per qualità del rifiuto, raccolti sul territorio.

4. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma secondo del presente articolo, l'appaltatore deve:

- a) comunicare mensilmente alla stazione appaltante, entro l'ultimo giorno non festivo del mese successivo, i dati riepilogativi relativi ai quantitativi mensili delle singole frazioni di rifiuti raccolti sul territorio;
- b) comunicare con cadenza trimestrale l'importo dei ricavi, dei contributi e di ogni altra utilità, conseguiti dal conferimento ai consorzi di filiera delle raccolte differenziate;
- c) versare con cadenza trimestrale alla stazione appaltante importo dei ricavi, dei contributi e di ogni altra utilità conseguita a seguito del conferimento ai consorzi di filiera delle raccolte differenziate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di concordare con l'appaltatore, che l'importo dei ricavi della percentuale da riconoscere alla stazione appaltante, venga stornato direttamente dalle fatture emesse dall' appaltatore per i servizi svolti, qualora i ricavi vengano incamerati direttamente dall' appaltatore.

d) trasmettere alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta stipulazione copia della convenzione stipulata con i consorzi di filiera, e di ogni documentazione relativa ai rapporti che intercorrano tra esso e questi ultimi in relazione al contratto cui il presente capitolato è riferito.

5. Le comunicazioni indicate al comma quarto devono essere effettuate utilizzando formulari ufficiali attraverso i quali risulti oggettivamente provata la veridicità del dato richiesto.

6. L'appaltatore risponde della veridicità dei dati indicati nei commi precedenti. Fatta salva l'applicazione della penale indicata all'articolo 21, comma secondo, lettera h) in caso di acclarata erroneità dei dati indicati ai commi precedenti, indipendentemente dalla eventuale scusabilità dell'errore, l'appaltatore è obbligato a rifondere alla stazione appaltante entro 30 giorni dall'accertamento dell'errore, la differenza tra l'importo corrisposto e quello che avrebbe dovuto essere versato in base alle quantità effettivamente conferite. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno subito. Laddove l'errore sui dati riguarda invece delle minori quantità effettivamente conferite, l'eventuale maggiore importo corrisposto alla stazione appaltante è posto a conguaglio nel primo versamento utile di cui al comma quarto, lettera c) del presente articolo.

7. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, anche indipendentemente da una richiesta di quest'ultima, tutti i dati e i documenti ritenuti utili relativi alla fattispecie di cui al presente articolo.

Articolo 11 – Revisione Prezzi

1. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali del prezzo unitario del servizio, subiscano una variazione – in termini di aumento o diminuzione - superiore al 10 % del loro rispettivo importo, la parte interessata può chiederne la revisione per la misura percentuale eccedente quella del 10 %.

2. La revisione dei prezzi contrattuali relativi al trasporto che dovesse dipendere dalla richiesta della stazione appaltante di cui all'articolo 8 comma quinto, in deroga a quanto previsto dal comma primo del presente articolo, è applicata indipendentemente dall'incidenza percentuale della revisione sul prezzo base e sull'intero ammontare del prezzo soggetto a revisione.

3. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.

4. Fatto salvo quanto indicato al comma quinto del presente articolo, a seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

5. Salvo che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo, per le quali la revisione ha effetto dal momento in cui se ne verificano le condizioni, la revisione dei prezzi non può operare prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di avvio del servizio.

Articolo 12 - Organico

1. L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori quali/quantitativamente adeguato alle esigenze del servizio. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard qualitativi.

2. L'attività di tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio è diretta da uno o più coordinatori facenti capo all'appaltatore. Almeno uno dei coordinatori deve essere reperibile telefonicamente da parte della stazione appaltante nella fascia oraria 7/17, ad eccezione dei giorni festivi nei quali non è previsto nessun servizio. L'appaltatore ha l'onere di comunicare alla stazione appaltante antecedentemente all'avvio del servizio il nominativo dei coordinatori, il recapito telefonico presso cui gli stessi sono rintracciabili, ed ogni variazione a riguardo che dovesse intervenire in corso di durata del servizio. Su richiesta anche solo telefonica della stazione appaltante, il coordinatore deve raggiungere il territorio comunale entro quattro ore dalla chiamata.

3. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in relazione alle prestazioni da svolgere che sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

4. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale che intende utilizzare nel servizio nonché le qualifiche di inquadramento contrattuale.

5. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante può esigere la sostituzione degli operatori che deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta.

6. L'appaltatore è obbligato a dotare il personale a propria cura e spese oltre che di abbigliamento e di dispositivi di protezione individuale adeguati alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed al documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 1, quinto comma, del presente capitolato, altresì di un visibile cartellino identificativo, contenente le generalità, qualifica, denominazione dell'appaltatore. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi anche mediante la guida di autoveicoli, in dipendenza del servizio prestato, restando esonerata la stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.

7. L'appaltatore deve altresì ottemperare alle vigenti disposizioni in tema di assunzione di lavoratori disabili, con obbligo di presentazione, a richiesta della stazione appaltante, di apposita certificazione di regolarità rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro.

8. Il personale deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, conformemente a quanto disposto nel piano sanitario di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/08, redatto a cura e spese dell'appaltatore.

9. L'appaltatore assume la qualifica di datore di lavoro del personale impiegato nel servizio, ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.Lgs 81/08.

10. L'appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione:

a) all'assunzione di personale dipendente dall'appaltatore del servizio nel periodo immediatamente antecedente a quello cui il presente capitolato è riferito;

b) all'assunzione di proprio personale da parte del soggetto che alla scadenza del periodo contrattuale cui il presente capitolato è riferito subentra nello svolgimento del servizio.

A tale proposito si evidenzia che la Società impegnata nel servizio di igiene urbana sino al 30.11.2016, ha impiegato un numero di 3 operai addetti alla raccolta e servizi connessi e 1 operaio autista.

11. Salvo il caso in cui, nell'ipotesi indicata alla lettera b) del precedente comma, la stazione appaltante non gestisca in economia il servizio, essa è estranea agli obblighi indicati al comma precedente.

12. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore deve fornire preavviso scritto alla stazione appaltante almeno cinque giorni prima della data di inizio dello sciopero.

Articolo 13 – Osservanza delle Norme in Materia di Lavoro

1. L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avervi provveduto.
2. L'appaltatore è tenuto a norma dell'articolo 36 della legge 20.05.70 n.300 a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.
3. In caso di inottemperanza a detti obblighi l'amministrazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.
4. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.
5. L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
6. Antecedentemente all'effettuazione di ciascun pagamento, la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'appaltatore mediante richiesta di emanazione di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.
7. L'ufficio presso cui i partecipanti al procedimento di gara possono chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

Articolo 14 – Documento di Valutazione del Rischio

1. Antecedentemente alla stipula del contratto e, anche laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, in ogni caso prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de D.Lgs. 81/08, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta della stazione appaltante o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Tutti gli operatori devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
3. L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla richiesta la documentazione occorrente.
5. L'appaltatore deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico e pratica di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

Articolo 15 – Requisiti

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo 8.2 del presente Disciplinare, costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), c) (*consorzi stabili*), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), f) (*aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*), g) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
- c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all' art. 45 del D.Lgs 50/2016 e di cui all'art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente Disciplinare

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:

-Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50;

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
- All'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/06 per le seguenti categorie e classi minime:
 - Categoria 1 - Classe E;
 - Categoria 4 - Classe E;
 - Categoria 5 - Classe E;

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari le iscrizioni alla Camera di Commercio o all'Albo delle Cooperative devono essere possedute da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento o consorzio. Per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la mandataria deve possedere almeno l'iscrizione alla categoria 1, mentre le mandanti devono possedere l'iscrizione ad almeno una delle categorie sopra elencate; le classi di mandataria e mandanti possono essere sommate al fine del conseguimento del requisito minimo richiesto.

Capacità Economica e Finanziaria :

Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che l'operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale.

L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare:

- a) possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 2013/2014/2015, per un importo complessivo almeno pari al valore stimato dell'appalto;

Capacità Tecnica e Professionale:

Le imprese dovranno dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale mediante dichiarazione di:

- a. Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, servizi analoghi per tipologia rispetto a quello oggetto dell'appalto e per un importo complessivamente almeno pari all'importo a base d'asta (€ 609.732,50)

La stazione Appaltante considererà analoghi esclusivamente i contratti che abbiano ad oggetto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, che abbiano avuto regolare esecuzione per almeno 24 mesi consecutivi nel triennio di riferimento e svolti a servizio di un'utenza complessivamente non inferiore a 5.000 abitanti (anche con eventuale diversa tipologia/modalità di raccolta dei rifiuti) e ciascuno con una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 60%;

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nonché il requisito inerente l'organico medio annuo (di cui al successivo punto e), nel caso di raggruppamenti temporanei devono essere posseduti nella misura minima del 40% dall'operatore economico mandatario e per il restante 60% nella misura minima del 20% da parte di ciascun operatore economico mandante.

Inoltre, per la partecipazione l'operatore economico dovrà dare dimostrazione di :

- b. possedere, a titolo di proprietà, affitto, uso, leasing o altro diritto reale di godimento l'attrezzatura tecnica, omologata secondo le vigenti disposizioni tecniche e normative per lo svolgimento dei servizi richiesti e di impegnarsi, pena rescissione del contratto, a mantenerla in piena efficienza per l'intera durata del presente appalto;
- c. di disporre (o di impegnarsi a disporre entro 90 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva) a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo, di un centro servizi con ufficio operativo, posto a una distanza non maggiore di km. 20 dalla sede comunale
- d. certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'UNI EN ISO
- e. presenza di un organico medio annuo nel triennio 2013/2014/2015 costituito da almeno 10 (dieci) addetti a servizi analoghi a quelli di gara, intendendosi come comprese nell'organico tutte le professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle attività indicate nel capitolato di appalto.

Clausola sociale (art. 50 D.Lgs 50/2016)

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto e le finalità sociali che la Stazione Appaltante fa proprie, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Tuttavia la corretta osservanza della c.d. clausola sociale inserita nella presente lex specialis non impone alcun obbligo di assumere tutti i precedenti lavoratori, con connessa attribuzione agli stessi di identiche mansioni, né comporta 'automatismi' tali da inficiare la libertà dell'imprenditore nell'organizzare la propria attività di impresa, bensì impone semplicemente di assumere un numero di lavoratori tali da assicurare il servizio". Ciò in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato n. 2637 del 2015, TAR Lazio – Roma, sez. II BIS, sentenza n. 9927 del 26 settembre 2016) e dottrinale (parere ANAC n. 30 del 2014) nonché ad univoca giurisprudenza comunitaria

Articolo 16 – Mezzi ed Attrezzature

1. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare per il servizio i mezzi e le attrezzature idonee ed adeguate all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché a sostituirli non appena essi dovessero rendersi inefficienti, non consoni allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato o dovessero essere privati delle omologazioni loro prescritte.

2. Gli automezzi utilizzati devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria del comune, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili. La movimentazione dei rifiuti dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone a tenuta stagna.

3. I mezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'appaltatore e devono essere assoggettati a verifica periodica.

4. L'appaltatore si obbliga inoltre a provvedere alla pulizia dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione; tutti i mezzi devono rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose, in vigore o che siano emanate durante il periodo contrattuale.

5. L'appaltatore deve disporre sin dall'avvio del servizio, a titolo di proprietà, affitto, uso, leasing o altro diritto reale di godimento, di:

- a) depositi/autorimesse, presso cui venga ricoverata l'attrezzatura, di cui al precedente art. 15.
- b) di disporre (o di impegnarsi a disporre entro 90 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva) a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo, di un centro servizi con ufficio operativo, posto a una distanza non maggiore di km. 20 dalla sede comunale e di impegnarsi, pena rescissione del contratto, a mantenerlo in piena efficienza per l'intera durata del presente appalto; lo stesso Centro di Servizio dovrà essere provvisto di telefono e di telefax ed avere attivo un numero verde per le segnalazioni comunali e delle utenze inerenti i servizi in appalto; il numero verde dovrà essere attivo dalle ore 8 alle ore 18 nei giorni lavorativi; presso il centro di servizio dovrà essere attivo, senza soluzione di continuità, un indirizzo di posta elettronica;

6. I locali indicati al comma precedente lettera a), potranno essere ubicati ad una distanza per via stradale variabile dalla sede della stazione appaltante, ed in base alla distanza da quest'ultima saranno riconosciuti dei punteggi come indicato nel disciplinare al bando di gara. Tale requisito potrà essere dimostrato in fase di gara anche esibendo un preliminare di compravendita o un pre-contratto di affitto.

7. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, i locali rispettivamente indicati alla lettera a) e b) del comma quinto del presente articolo, possono far parte di un'unica struttura.

Articolo 17 - Cauzione.

1. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del D.Lgs 50/16. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato, tranne che nei casi indicati all'articolo 23 commi quinto e sesto. Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso indicato all'articolo 25, secondo comma, lettera b). In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

2. La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto le prestazioni rese dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 18 – Copertura Assicurativa per Danni.

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

2. La polizza di cui al comma precedente deve:

- a) avere durata non inferiore a quella della durata del contratto cui essa è riferita;
- b) prevedere la sua proroga tacita per almeno un ulteriore anno sin tanto che la stazione appaltante non ne abbia disposto lo svincolo;
- c) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
- d) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro;
- e) contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario.

3. Laddove la polizza preveda delle franchigie l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.

4. L'appaltatore è obbligato a presentare alla stazione appaltante copia della polizza antecedentemente alla stipulazione del contratto e, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno sette giorni prima della scadenza della rata stessa.

Articolo 19 – Subappalto. Cessione del Contratto.

1. Al servizio oggetto del presente capitolato si applica la disciplina del subappalto, contenuta nell'articolo 105 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50.

2. Il subappaltatore deve possedere i requisiti indicati all'articolo 15.

3. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.

4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

5. Resta vietata all'appaltatore, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera cauzione definitiva, la cessione totale o parziale del contratto.

CAPO II - VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 20 – Direzione e Controllo

1. Con ogni mezzo ritenuto opportuno, la stazione appaltante impartisce all'appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, le disposizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio. L'appaltatore è obbligato ad attenersi.

2. La stazione appaltante vigila sul servizio con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee.

3. Per lo svolgimento delle attività di direzione, vigilanza, controllo e verifica, la stazione appaltante può avvalersi di soggetti terzi o delle strutture degli enti preposti ai controlli sanitari, ambientali e, più in generale, di tutela del territorio.

4. L'appaltatore è tenuto a fornire al personale incaricato la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

5. L'appaltatore deve dar corso a tutti gli adempimenti amministrativi previsti dagli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Le scritture relative a tali adempimenti devono essere disponibili in ogni momento su richiesta della stazione appaltante o di enti preposti ad attività di controllo.

Articolo 21 - Penali

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti.

2. La stazione appaltante applica le penali comminando sanzioni di importi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:

- a) ritardata comunicazione dei dati di cui all'articolo 2, terzo comma: € 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine previsto;
- b) ritardata presentazione alla stazione appaltante della carta dei servizi di cui all'articolo 5 del presente capitolato: € 75,00 per ogni giorno di ritardo sul termine previsto;
- c) mancato adeguamento della carta dei servizi entro il termine di cui all'articolo 5, quarto comma: € 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine previsto;
- d) ritardata presentazione alla stazione appaltante della documentazione indicata all'articolo 8, quarto comma: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ivi indicato;
- e) modifica delle modalità di svolgimento delle prestazioni in violazione dell'articolo 6: € 250,00 per evento, oltre alle ulteriori eventuali penali relative al singolo comportamento sanzionato;
- f) ritardato esercizio della delega di cui all'articolo 10, comma secondo, lettera b): € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ivi indicato;
- g) ritardo rispetto al termine ivi rispettivamente indicato, nell'effettuazione di uno degli adempimenti indicati all'articolo 10, quarto comma, lettere da a) a d): € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- h) accertata erroneità dei dati di cui all'articolo 10, comma quarto, lettere a) e b): € 300,00 per evento; € 750,00 per evento se dall'erroneità dei dati è derivato un minore introito alla stazione appaltante;
- i) irreperibilità del coordinatore e/o suo mancato intervento in loco entro il termine indicato all'articolo 12, comma secondo: € 150,00 per evento;
- j) mancato aggiornamento del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 1, quinto comma: € 800,00 per evento;
- k) mancata ottemperanza al documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 1, quinto comma: € 500,00 per evento;
- l) ritardo nell'inoltro alla stazione appaltante della comunicazione indicata all'articolo 12, comma dodicesimo: € 75,00 per ogni giorno di ritardo sul termine ivi previsto;
- m) mancata comunicazione alla stazione appaltante della comunicazione indicata all'articolo 12, comma dodicesimo: € 2.000,00 per evento;
- n) ritardo nell'inoltro alla stazione appaltante della comunicazione indicata all'articolo 14, comma quarto: € 100,00 per ogni giorno di ritardo sul termine ivi previsto;
- o) utilizzo di mezzi aventi caratteristiche diverse da quelle indicate all'articolo 16, comma da 1 a 4: € 300,00 per ogni segnalazione di irregolarità;
- p) ritardato reintegro della cauzione di cui all'articolo 17, entro il termine ivi previsto: € 100,00 per ogni giorno di ritardo compreso tra il primo ed il quindicesimo, € 500,00 per ogni giorno di ritardo compreso tra il sedicesimo ed il trentesimo;
- q) fatto salvo quanto indicato alle altre lettere del presente comma, mancata ottemperanza alle direttive fornite da parte della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 20: € 300,00 per evento;
- r) mancato svolgimento di uno dei servizi indicati agli articoli 34-35-36-37-38, € 1.000,00 per ogni giorno di mancato esercizio per ogni tipologia di prestazione e per ogni porzione di territorio comunale non inferiore 50 % della lunghezza della rete stradale dell'intero territorio indicata all'articolo 1, comma secondo;
- s) ritardo di oltre un'ora nell'avvio dei servizi indicati agli articoli 34-35-36-37-38, rispetto all'orario fissato nei rispettivi articoli: € 100,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
- t) protrarsi dello svolgimento dei servizi indicati agli articoli 34-35-36-37-38 di oltre un'ora rispetto al tempo standard rispettivamente indicato nei citati articoli: € 100,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
- u) mancato svuotamento dei contenitori posti all'interno del centro di raccolta di cui all'articolo 39, rispetto al momento del loro riempimento: € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quello in cui la stazione appaltante accerta la saturazione di ogni contenitore;
- v) ritardata dislocazione presso il centro di raccolta di cui all'articolo 39, presso la farmacia e sul territorio dei contenitori rispettivamente indicati agli articoli 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 49 - 50 : € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- w) ritardato inizio del servizio indicato all'articolo 50: € 300,00 per ogni giorno di ritardo su quello stabilito da parte della stazione appaltante;
- x) mancata effettuazione del servizio previsto dall'articolo 53: € 3.000,00 per ogni anno di mancato svolgimento del servizio;
- aa) disservizi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: € 800,00 per ogni evento;
- bb) disservizi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a comportamenti intenzionali da parte degli operatori: € 1.500,00 per evento;
- cc) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 500,00 a € 5.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, lettera b), in caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25 % per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l'importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente.

4. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

5. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma secondo lettera cc) del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.

6. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al

pagamento delle rate del canone. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

7. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 6.

8. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Articolo 22 – Clausola Risolutiva Espressa

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara per l'assunzione del servizio;
- b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previste all'articolo 21 del presente capitolato;
- c) interruzione del servizio per non meno di tre giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- d) frode dell'appaltatore;
- e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art. 17 e 18 del D.Lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dal termine indicato all'articolo 17, primo comma, ultimo periodo;
- h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/16;
- i) cessione anche parziale del contratto;
- j) fallimento dell'appaltatore;
- k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- m) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.

2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo posta elettronica certificata, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

3. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Articolo 23 – Risoluzione del Contratto

1. Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto indicati all'articolo 22, la stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore indicati nel presente capitolato.

2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della PEC, con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.

3. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

5. Il contratto d'appalto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge o in caso di entrata in vigore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui agli articoli 201 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

6. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto d'appalto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo agli elementi di costo di ogni singolo prezzo indicati nella tabella allegato "C". L'eccessiva onerosità

non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

- a) consenso alla proposta di risoluzione;
- b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 11. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.

7. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 11 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Articolo 24 – Eccezione di Inadempimento

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo né al rimborso di cui all'articolo 8 del presente capitolato. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 25 - Novazione Soggettiva. Recesso.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

5. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto

Articolo 26 - Esecuzione d'Ufficio

1. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

2. L'appaltatore è tenuto a rifondere alla stazione appaltante le spese da questa sostenute ai sensi del comma precedente, previa acquisizione di idonee pezze giustificative relative agli oneri effettivamente sostenuti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla documentata richiesta da parte della stazione appaltante. Sin tanto che il pagamento non è effettuato, trova applicazione l'articolo 24 del presente capitolato.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 - Controversie

1. Le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa aggiudicataria qualunque sia la loro natura, tecnica, giuridica, o amministrativa, saranno definite dalla "Camera Arbitrale" istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como.

La Camera Arbitrale giudicherà in linea di diritto e il lodo, reso esecutivo, avrà efficacia di sentenza per le parti.

Le spese di giudizio, che saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato, saranno a carico della parte soccombente.

2. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 208 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 28 – Altri Obblighi dell'Appaltatore

1. L'appaltatore segnala alla stazione appaltante tutte le circostanze e fatti rilevati nell'espletamento del servizio nonché qualsiasi irregolarità (getto abusivo di materiali, deposito di immondizie o altro sulle strade, ecc.) offrendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.

2. L'appaltatore è tenuto alla compilazione di tutti i formulari di trasporto, registri di carico e scarico e di tutti i documenti necessari e previsti dalla normativa vigente all'atto della raccolta e trasporto rifiuti, alla registrazione dei formulari relativi ai rifiuti RAEE, nonché alla compilazione annuale del M.U.D. – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (Legge 25 gennaio 1994, n. 70, D.P.C.M. 24 dicembre 2002) e all'inserimento dei dati relativi alle schede provinciali nel sito dell'Osservatorio Rifiuti della Provincia di Como, secondo la disciplina vigente. L' appaltatore dovrà prendersi totalmente a carico gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), senza nessun tipo di aggravio per la stazione appaltante in termini di personale impiegato ed oneri per la registrazione dei movimenti dei rifiuti.

3. In caso di festività coincidenti con i turni di raccolta, l'appaltatore deve svolgere il servizio nel giorno precedente o successivo, comunicando preventivamente la data nel calendario relativo alle raccolte.

Articolo 29 – Proprietà dei Rifiuti

1. I rifiuti come definiti dall'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni, provenienti dall'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale, sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

Articolo 30 – Tributi e/o Tariffe Inerenti i Servizi

1. Le modalità di gestione della tassa o della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono estranee ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'appaltatore e la stazione appaltante in forza del presente contratto. Il provento della tassa e/o tariffa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è di pertinenza della stazione appaltante ed è riscossa dalla medesima.

2. Poiché i servizi oggetto del presente capitolato sono di pubblico interesse, tutte le attrezzature impiegate sono esentate da pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 31 - Spese

1. Fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 8 in materia di rimborso degli oneri di smaltimento, le spese e gli oneri di ogni tipo relativi all'organizzazione ed allo svolgimento dei servizi, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

2. Sono, altresì, a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere conseguente.

3. Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n° 663 e successive modifiche.

Articolo 32 – Tutela dei Dati Personali

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), alla stazione appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

a) i dati personali dei concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;

c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venire a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

6. I dati possono essere comunicati:

- a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003.

CAPO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Articolo 33 – Modalità di Espletamento del servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta.

1. Il servizio è eseguito con idonea manodopera e adeguate attrezzature, comprendenti quelle indicate all'articolo 15, primo comma, lettera g) e 16 del presente capitolato.
2. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti, posti dagli utenti in contenitori e/o sacchetti, a secondo del tipo di raccolta, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada.
3. Per i condomini, dove sussiste la difficoltà di posizionare contenitori e sacchetti, è possibile prevedere l'uso di cassonetti privati, collocati all'interno degli spazi comuni. L'appaltatore effettua la raccolta da questi contenitori, che sono spostati nella pubblica via prima della raccolta a cura dei condomini, i quali devono riposizionarli, dopo il recupero dei rifiuti, all'interno dell'area privata.
4. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che la stazione appaltante ritenga necessari per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi, bidoni e simili, possono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo indicazioni impartite da parte della stazione appaltante.
5. Per evitare possibili incidenti, tutti i contenitori utilizzati dalle utenze e relativi a qualsiasi tipologia di rifiuto, dopo lo svuotamento, dovranno essere riposizionati a cura degli operatori addetti al recupero, a ridosso delle abitazioni, recinzioni o simili.
6. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i sacchi (qualora previsti), al momento della raccolta, fossero rotti o aperti, è compito dell'appaltatore provvedere alla pulizia dell'area circostante e alla raccolta di tutti i rifiuti che si trovassero sparsi sul suolo pubblico.

Articolo 34 – Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta. Frazione Umida dei Rifiuti Solidi Urbani

1. Con l'obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani da smaltire, l'organizzazione del servizio prevede la separazione all'origine a cura degli utenti dei materiali riutilizzabili o riciclabili (ad esempio: scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, pane vecchio, salviette di carta unte; in tale tipologia non sono compresi: pannolini ed assorbenti, stracci anche se bagnati, borsine di plastica e tutti gli altri materiali riciclabili e non riciclabili.).
2. La raccolta della frazione "umido organico" ha luogo con il sistema "porta a porta" con contenitori già in dotazione per gli utenti (circa 10lt) e da distribuire con volumetria che sarà valutata in base alle singole esigenze, pari a:
 - a) 10 lt. circa, 25 lt. e 120 lt. per le utenze domestiche;
 - b) 120 lt. e 240 lt. in base alla reale produzione per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, pizzerie, gastronomie, mense, ecc).
3. La frequenza della raccolta è bisettimanale (due raccolte a settimana), che dovranno avere luogo nelle giornate di Martedì e Venerdì di ogni settimana in conformità al calendario che sarà aggiornato annualmente e distribuito agli utenti, la raccolta sarà effettuata tra le ore 6,30 e le ore 10,30 e per il suo svolgimento è prevista una durata standard non superiore a ore 4 per l'intero territorio comunale.
4. La raccolta porta a porta sul territorio avviene mediante autocarri con vasca di cui all'art. 15 comma 7 lettere g.2) e g.3) del presente capitolato. Il rifiuto raccolto è trasportato al centro di smaltimento di cui all'articolo 8.
5. Il conferimento di questa frazione di rifiuto avviene mediante sacchetti in materiale biodegradabile muniti di legaccio (MATER-BI o polimero biodegradabile certificato OK COMPOST) cm. 39x43 idonei ad essere contenuti in contenitori da 10 litri circa, o con sacchetti in polietilene HDPE di colore neutro trasparente con stampa personalizzata. I sacchetti dovranno essere forniti dall'Appaltatore - all'Amministrazione Comunale - entro la fine del mese di ottobre di ogni anno in quantità pari al numero di servizi previsti nell'anno, per ogni utente che ne avrà diritto, della tipologia che sarà individuata a seconda delle modalità di smaltimento del rifiuto.
6. Nel caso in cui il conferimento dei rifiuti avvenisse con l'utilizzo di sacchetti non conformi, o il materiale risultasse inquinato da materiale estraneo, la raccolta non verrà effettuata e sarà cura degli operatori facenti capo all'appaltatore posizionare in prossimità del rifiuto che non è stato raccolto, un foglio esplicativo con riportate le apposite indicazioni e/o motivazioni della mancata raccolta.
7. Per evitare possibili incidenti i contenitori, dopo lo svuotamento, sono riposizionati a ridosso delle abitazioni, recinzioni o simili.
8. Disponendo tutti gli utenti, già di (bio-pattumiera o bidoni per utenze plurime), non è prevista la fornitura completa di questa tipologia di contenitori. L'aggiudicataria si impegna comunque a fornire annualmente, su richiesta dell'Amministrazione, circa n. 30 bio-pattumiere di colore marrone come quelle esistenti, da litri 10 in materiale plastico, con manico per la movimentazione e sistema antirandagismo e circa n. 5 bidoni di colore marrone come quelli esistenti da litri 120 in HDPE con coperchio incernierato attacchi a pettine, muniti di 2 ruote, il tutto per garantire la sostituzione di quelli danneggiati o per fornirli a nuovi utenti.

Articolo 35 – Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta. Frazione Secca dei Rifiuti Solidi Urbani

1. La raccolta del rifiuto indifferenziato (ad esempio: gomma, cassette audio e video, CD, penne biro, calze di nylon, pannolini, assorbenti, cosmetici, polveri dell'aspirapolvere, ecc.) non suscettibile di recupero è effettuata "porta a porta" con frequenza settimanale che dovrà avere luogo nella giornata di martedì di ogni settimana in conformità al calendario che sarà aggiornato annualmente e distribuito agli utenti, la raccolta sarà effettuata tra le ore 6,30 e le ore 13,00 e per il suo svolgimento è prevista una durata standard non superiore a ore 4 per l'intero territorio comunale.
2. La raccolta porta a porta sul territorio avviene mediante autocarri con vasca da almeno 5mc con dispositivo alza/vuota cassonetti. Il rifiuto raccolto è trasportato presso il centro di raccolta di Via San Giorgio ove staziona idoneo compattatore da almeno 25 mc, che al termine di ogni servizio di raccolta porta a porta trasporta il rifiuto al centro di smaltimento di cui all'articolo 8.
3. In tale tipologia non sono compresi materiali riciclabili.

4. Il rifiuto è conferito dall'utenza all'interno di sacchi a perdere da 120 litri in LDPE polietilene bassa densità cm. 70 x 110 circa dalla portata di 12/15 kg., soffiati gr. 40 circa, di colore viola trasparente. I sacchetti dovranno essere forniti dall'Appaltatore – all'Amministrazione Comunale – entro la fine del mese di ottobre di ogni anno in quantità pari al numero di servizi previsti nell'anno, per ogni utente che ne avrà diritto.

5. Il peso del sacco pieno è contenuto entro max 20 kg.

Articolo 36 – Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta. Carta e Cartone, tetrapak

1. La raccolta separata di carta e cartone (ad esempio: giornali e riviste, libri, quaderni, tabulati, fotocopie e fogli vari, scatole, imballaggi in cartone di piccole dimensioni, carta e cartoncini in genere. ecc.) è effettuata "porta a porta" con frequenza quindicinale (una raccolta ogni due settimane) che dovrà avere luogo nella giornata di giovedì in conformità al calendario che sarà aggiornato annualmente e distribuito agli utenti, la raccolta sarà effettuata tra le ore 6,30 e le ore 10,30 e per il suo svolgimento è prevista una durata standard non superiore a ore 4 per l'intero territorio comunale.

2. La raccolta porta a porta sul territorio avviene mediante autocarri con vasca con dispositivo alza/vuota cassonetti. Il rifiuto raccolto è trasportato al centro di recupero.

3. La frazione carta-cartone può essere conferita dall'utente con una delle seguenti modalità:

- a) legata in modo da creare pacchi omogenei ed evitare spargimenti nelle strade;
- b) in contenitori tipo sacchetti o scatole di carta, o simili, di facile rimozione e di peso contenuto (max 20 kg).

4. Per le grandi utenze (ristoranti, bar e negozi, uffici privati), per gli uffici del comune e per gli stabili scolastici la stazione appaltante si riserva di fornire idonei contenitori carrellati, oggetto di svuotamento con la stessa frequenza e negli stessi giorni delle utenze domestiche attraverso gli stessi mezzi/attrezzature utilizzati per la raccolta porta a porta.

Articolo 37 – Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta – Imballaggi in Plastica (multimateriale)-

1. La raccolta separata degli imballaggi in plastica (ad esempio: bottiglie per bibite, flaconi di detersivi, shampoo, bagnoschiuma, confezioni sagomate (uova, ecc.), contenitori per alimenti, buste di surgelati ed altri alimenti, pellicole per imballaggi, ecc.) lattine, scatolette, barattoli (tonno, caffè, pelati ecc), è effettuata "porta a porta" con frequenza quindicinale (una raccolta ogni due settimane) che dovrà avere luogo nella giornata di Giovedì di ogni mese in alternanza con il servizio di raccolta della carta, in conformità al calendario che sarà aggiornato annualmente e distribuito agli utenti, la raccolta sarà effettuata tra le ore 6,30 e le ore 13,00 e per il suo svolgimento è prevista una durata standard non superiore a ore 4 per l'intero territorio comunale.

2. La raccolta porta a porta sul territorio avviene mediante autocarri con vasca con dispositivo alza/vuota cassonetti. Il rifiuto raccolto è trasportato presso il centro di raccolta di Via San Giorgio ove staziona idoneo compattatore, che al termine di ogni servizio di raccolta porta a porta trasporta il rifiuto al centro di smaltimento di cui all'articolo 8.

3. Il rifiuto è conferito dall'utenza all'interno di sacchi a perdere da 120 litri in LDPE politene bassa densità cm. 70 x 110 circa dalla portata di 12/15 kg., soffiati gr. 40 circa, di colore giallo trasparente. I sacchetti dovranno essere forniti dall'Appaltatore – all'Amministrazione Comunale – entro la fine del mese di ottobre di ogni anno in quantità pari al numero di servizi previsti nell'anno, per ogni utente che ne avrà diritto.

Articolo 38 – Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta – Imballaggi in Vetro –

1. La raccolta separata del vetro (ad esempio: bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro) è effettuata "porta a porta" con frequenza quindicinale (una raccolta ogni due settimane) che dovrà avere luogo di Venerdì in conformità al calendario che sarà aggiornato annualmente e distribuito agli utenti, la raccolta sarà effettuata tra le ore 6,30 e le ore 10,30 e per il suo svolgimento è prevista una durata standard non superiore a ore 4 per l'intero territorio comunale.

2. La raccolta porta a porta sul territorio avviene mediante autocarri con vasca con dispositivo alza/vuota cassonetti. Il rifiuto raccolto è trasportato presso il centro di raccolta di Via San Giorgio e inserito in uno dei container presenti all'area ecologica. Tale container, che negli orari di apertura del centro di raccolta è utilizzato anche da parte dei cittadini per il conferimento diretto del materiale, è sostituito mediante l'avvio del suo contenuto al centro di recupero ogni qual volta la sua capienza è saturata.

3. In tale tipologia non è compresa la carta plastificata.

4. In tale tipologia non sono compresi: contenitori di materiali pericolosi, lampadine e neon.

5. La frazione del vetro ha luogo con il sistema "porta a porta" con contenitori che saranno distribuiti agli utenti a cura della stazione appaltante di volumetria pari a:

- a) 35 e 120 lt. per le utenze domestiche;
- b) 120 lt. e 240 lt. in base alla reale produzione per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, pizzerie, gastronomie, mense, ecc).

6. Per le utenze non domestiche con grosse produzioni di tale rifiuto, quali bar, ristoranti e pizzerie, il comune fornisce contenitori di idonea volumetria che sono oggetto di svuotamento con la stessa frequenza e negli stessi giorni delle utenze domestiche.

7. Per evitare possibili incidenti i contenitori, dopo lo svuotamento, sono riposizionati a ridosso delle abitazioni, recinzioni o simili.

8. L'aggiudicataria si impegna comunque a fornire annualmente, su richiesta dell'Amministrazione, circa n. 50 bidoncini di colore verde da litri 35 in Polipropilene o riciclato resistente ai raggi UV ed agli agenti chimici e biologici, con manico per la movimentazione e sistema antirandagismo e circa n. 5 bidoni di colore verde da litri 120 in HDPE con coperchio incernierato attacchi a pettine, muniti di 2 ruote, il tutto per garantire la sostituzione di quelli danneggiati o per fornirli a nuovi utenti.

Articolo 39 – Modalità di Espletamento del Servizio Presso il Centro per la Raccolta Differenziata

1. Il servizio da svolgersi presso il centro di raccolta differenziata indicato all'articolo 2, secondo comma, lettera b) del presente capitolato ha per oggetto i servizi indicati nella seguente tabella e disciplinati, quanto alle modalità operative di esecuzione, negli articoli rispettivamente indicati nella tabella stessa

❖ Rifiuti ingombranti non riciclabili quali: giocattoli, sacchi di concime, tubi pluviali, tappeti, moquettes, mobili non in legno, poltrone e divani, materassi, ecc.	❖ articolo 40
❖ Carta e Cartone, tetrapak: giornali e riviste, libri, quaderni, tabulati, fotocopie e fogli vari, scatole, imballaggi in cartone di piccole dimensioni, carta e cartoncini in genere ecc.	❖ articolo 41
❖ Raccolta di materiale compostabile quale ad esempio: scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di parchi e giardini e del verde in generale ecc.	❖ articolo 42
❖ Ferro/Metallo ad esempio: serramenti, parapetti in ferro o inferriate e rottami metallici in genere, ecc.	❖ articolo 43
❖ Legno: ad esempio: mobili in legno, porte, finestre in legno, scarti lignei provenienti da piccole demolizioni.	❖ articolo 44
❖ Imballaggi di plastica (multimateriale): ad esempio: bottiglie per bibite, flaconi di detersivi, shampoo, bagnoschiuma, confezioni sagomate (uova, ecc.), contenitori per alimenti, lattine, scatolette, barattoli (es.: tonno, caffè, pelati, olio, olive, burro) ecc	❖ articolo 45
❖ Vetro, ad esempio: bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro, ecc	❖ articolo 46
❖ Rifiuti inerti	❖ articolo 47
❖ Frigoriferi - congelatori - televisori – monitor – apparecchiature elettroniche – lampade a scarica - lavatrici - lavastoviglie	❖ articolo 48
❖ <ul style="list-style-type: none">• accumulatori al piombo esausti;• cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;• oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, provenienti da attività di ristorazione collettiva;• oli minerali esausti;	❖ articolo 49

2. Le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori posti all'interno delle piazzole hanno luogo ogni qualvolta il rispettivo contenitore sia pieno.

3. Nulla è dovuto per il conferimento operato direttamente dai cittadini presso il centro di raccolta.

Articolo 40 – Modalità di Espletamento del Servizio Presso il Centro Raccolta Differenziata. Rifiuti Ingombranti.

1. Il servizio riguarda la raccolta dei materiali ingombranti quali: giocattoli, sacchi di concime, tappeti, moquettes, mobili non in legno, poltrone e divani, materassi, ecc.

2. La raccolta del rifiuto è effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito container fornito dall'appaltatore entro la data di avvio del servizio, posto presso il centro di raccolta di Via San Giorgio, con sostituzione periodica a carico dell'appaltatore.

3. Il materiale è avviato al recupero presso impianti finali autorizzati.

Articolo 41 - Modalità di espletamento del Servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata. Carta e Cartone, tetrapak.

1. Il servizio riguarda la raccolta di carta e cartone quali ad esempio: giornali e riviste, libri, quaderni, tabulati, fotocopie e fogli vari, scatole, imballaggi in cartone di piccole dimensioni, carta e cartoncini in genere, poliaccoppiato (Tetra Pak) per latte, succhi di frutta, vino

2. La raccolta del rifiuto è effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito container, fornito dall'appaltatore, posto presso il centro di raccolta di Via San Giorgio, con sostituzione periodica a carico dell'appaltatore.

Articolo 42 - Modalità di Espletamento del Servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata. Rifiuti Biodegradabili – Compostabili

1. Il servizio riguarda la raccolta di materiale compostabile quale ad esempio: scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di parchi e giardini e del verde in generale.

2. La raccolta del rifiuto è effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito container fornito dall'appaltatore, posto presso il centro di raccolta di Via San Giorgio, con sostituzione periodica a carico dell'appaltatore.

Articolo 43 - Modalità di Espletamento del Servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata. Ferro e Metalli

1. Il servizio riguarda la raccolta di prodotti e manufatti in metallo quali ad esempio: serramenti, parapetti in ferro o inferriate e rottami metallici in genere.

2. La raccolta del rifiuto è effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito container, fornito dall'appaltatore, posto presso il centro di raccolta di Via San Giorgio, con sostituzione periodica a carico dell'appaltatore.

Articolo 44 - Modalità di Espletamento del Servizio Presso il centro di Raccolta Differenziata. Legno

1. Il servizio riguarda la raccolta di materiale in legno quale ad esempio: mobili in legno, porte, finestre in legno, scarti lignei provenienti da piccole demolizioni.

2. La raccolta del rifiuto sarà effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito container, fornito dall'appaltatore, posto presso il centro di raccolta di Via san Giorgio, con sostituzione periodica a carico dell'appaltatore.

Articolo 45 - Modalità di Espletamento del Servizio Presso il centro di Raccolta Differenziata. Plastica e Imballaggi (multimateriale)

1. Il servizio riguarda la raccolta degli imballaggi in plastica quale ad esempio: bottiglie per bibite, flaconi di detersivi, shampoo, bagnoschiuma, confezioni sagomate (uova, ecc.), lattine, scatolette, barattoli (tonno, caffè, pelati ecc).
2. La raccolta del rifiuto è effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini presso il centro di raccolta di Via San Giorgio.

Articolo 46 – Modalità di Espletamento del Servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata – Vetro

1. Il servizio riguarda la raccolta separata di vetro (ad esempio: bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro).
2. La raccolta del rifiuto è effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito container, fornito dall'appaltatore, posto presso il centro di raccolta di Via San Giorgio, con sostituzione periodica a carico dell'appaltatore.

Articolo 47 – Modalità di Espletamento del Servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata – Inerti

1. Il servizio riguarda la raccolta separata di rifiuti inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione effettuati direttamente dai privati presso le proprie abitazioni (ad esempio: piastrelle, intonaco, muratura, sanitari rotti, ecc.).
2. La raccolta del rifiuto è effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito container, fornito dall'appaltatore, posto presso il centro di raccolta di Via San Giorgio, con sostituzione periodica a carico dell'appaltatore.

Articolo 48- Modalità di Espletamento del Servizio Presso il Centro di Raccolta Differenziata. Frigoriferi e Frigocongelatori, Televisori e Apparecchiature Elettriche, Lampade a Scarica, Lavastoviglie, Lavatrici.

1. Il servizio riguarda la raccolta separata di frigoriferi televisori, monitor, apparecchiature elettroniche, lampade a scarica, lavastoviglie, lavatrici.
2. La raccolta del rifiuto è effettuata mediante conferimento diretto da parte dei cittadini in apposito spazio adibito alla raccolta, all'interno di contenitori forniti dal centro di coordinamento RAEE, ubicati nell'area coperta presente presso il centro di raccolta di Via San Giorgio. Il trasporto e lo smaltimento è effettuato a cura del Centro di Coordinamento RAEE al quale il Comune di Cagno ha aderito.

Articolo 49 – Modalità di Espletamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Depositati nei Contenitori Diversificati. Raccolta Separata pile Esauste.

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti depositati nei contenitori diversificati ha per oggetto i servizi indicati all'articolo 2, secondo comma, lettera d) del presente capitolato.
2. L'appaltatore fornisce e disloca sul territorio comunale n. 4 idonei contenitori da 20 litri per il conferimento di pile scariche, da collocare nei siti individuati di comune accordo con la stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.
3. Le pile scariche sono portate ed introdotte nei contenitori direttamente a cura degli utenti.
4. L'appaltatore provvede alla vuotatura dei contenitori con frequenza mensile e comunque ogni volta che la stazione appaltante ne segnali la necessità, in modo da consentire sempre l'utilizzo da parte degli utenti.
5. Il materiale è avviato presso impianti finali autorizzati.
6. I contenitori sono sempre conservati in ottimo stato di manutenzione, puliti almeno due volte all'anno, e qualora la stazione appaltante ne richieda la sostituzione, l'appaltatore provvede entro 48 ore dalla formalizzazione della richiesta.

Articolo 50 – Modalità di Espletamento del servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Depositati nei Contenitori Diversificati. Raccolta Separata Medicinali Inutilizzati e/o Scaduti.

1. L'appaltatore fornisce e disloca presso la Farmacia e l'Ambulatorio Comunale, due contenitori per il conferimento dei prodotti farmaceutici inutilizzabili e/o scaduti.
2. I prodotti farmaceutici inutilizzabili e/o scaduti sono portati ed introdotti nei contenitori a cura degli utenti.
3. L'appaltatore provvede alla vuotatura dei contenitori con frequenza mensile e comunque ogni volta che la stazione appaltante ne ravvisi la necessità, in modo da consentire sempre l'utilizzo da parte degli utenti.
4. Il materiale è avviato presso impianti finali autorizzati.
5. Il contenitore è sempre conservato in ottimo stato di manutenzione, pulito almeno due volte all'anno, e qualora la stazione appaltante lo richieda, sostituito entro 48 ore dalla formalizzazione della richiesta.

Articolo 51 – Spazzamento Strade Comunali

1. Il servizio di spazzamento strade ha per oggetto i servizi indicati all'articolo 2, secondo comma, lettera e) del presente capitolato. Esso sarà avviato entro 48 ore dalla data di richiesta della stazione appaltante ed avrà una durata media di ore 4.
2. Il servizio è svolto con idonea manodopera e adeguate attrezzature (autospazzatrice stradale del tipo aspirante) con operatore.
3. Nel servizio sono compresi inoltre:
 - a) presentazione di un calendario dei giorni di pulizia da concordare con la stazione appaltante;
 - b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto presso impianto autorizzato.

Articolo 52 – Controllo del Centro di Raccolta di Via San Giorgio

1. Il servizio di controllo del centro di raccolta ha per oggetto i servizi indicati all'articolo 2, secondo comma, lettera g) del presente capitolato. Le modalità operative di svolgimento del servizio sono indicate oltre che nel presente articolo, negli articoli da 39 a 47 del presente capitolato.

2. L'appaltatore fornisce il personale per il controllo del regolare funzionamento del centro di raccolta gestito direttamente dalla stazione appaltante. Il servizio di controllo sarà effettuato solo su richiesta della stazione appaltante, qualora fossero rilevate delle irregolarità sulle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

Il personale addetto al controllo, qualora richiesto, dovrà programmare una visita mensile di almeno tre ore negli orari di apertura al pubblico per effettuare le attività indicate nel successivo comma 4.

3. Il personale incaricato di controllare il centro di raccolta è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni o direttive impartite dagli uffici comunali preposti.

4. In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- a) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- b) assicurare il corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti nel centro di raccolta;
- c) assicurare il corretto conferimento a terzi dei rifiuti, per il relativo trasporto agli impianti di recupero/smaltimento, verificando la regolarità autorizzativa dei mezzi di trasporto e compilando correttamente il formulario di identificazione dei rifiuti;
- d) tenere il registro di carico e scarico relativo alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) segnalare al competente ufficio comunale ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nel centro di raccolta, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando i nominativi dei soggetti ritenuti responsabili;
- f) controllare l'identità di chi accede alla discarica, ammettendo solo i soggetti residenti o in possesso della fattura relativa al pagamento della tariffa rifiuti del comune di Cagno.

5. Nel centro di raccolta non sono ammesse le seguenti attività:

- a) operazioni di cernita manuale o meccanica dei rifiuti;
- b) il commercio e/o la vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso.

Articolo 53 – Campagna Informativa di Educazione Ecologica.

1. Il servizio di campagna informativa di educazione ecologica ha per oggetto il servizio indicato all'articolo 2, secondo comma, lettera f) del presente capitolato.

2. In particolare, l'appaltatore è tenuto a sostenere interamente le spese di realizzazione di una campagna informativa e/o iniziative mirate alla sensibilizzazione degli utenti, quali realizzazione di calendario a colori con indicato la frequenza di raccolta e distribuzione, opuscoli informativi, giornate di formazione presso le scuole, distribuzione una tantum di kit per la raccolta differenziata e quant'altro l'Amministrazione riterrà opportuno per la sensibilizzazione della cittadinanza. L'importo complessivo annuo delle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, posto a carico dell'appaltatore viene fissato in euro 1.000,00. All'appaltatore verrà riconosciuta tale somma solo dopo aver dimostrato alla stazione appaltante di aver effettuato le prestazioni concordate con i relativi oneri. La stazione appaltante si riserva di trattenere parte della somma pattuita, qualora le prestazioni concordate risultassero parziali o non soddisfacenti.

Articolo 54 - Clausola Finale

1. Le disposizioni contenute nel presente capo sono integrative, in termini meramente operativi, degli obblighi gravanti sull'appaltatore in forza delle ulteriori disposizioni di cui al presente capitolato.

2. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti tempo per tempo.